



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2017 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
recante proroga e definizione di termini

() Già presentato alla Camera dei deputati il 30 dicembre 2016 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.*

essere rilasciate dal Capo del Compartimento marittimo e non più dalle società autorizzate. Questi elementi hanno indotto a considerare necessario un intervento normativo che posticipi nel tempo l'entrata in vigore del citato regolamento, al fine di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti.

Comma 3. Si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. La disposizione si rende necessaria sia perché tale termine si presenta di natura perentoria (la norma utilizza la locuzione «entro e non oltre») sia perché dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale sia del diritto dell'Unione europea.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei principi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge n. 207 del 2008 presso il Senato della Repubblica dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando

l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

Comma 4. La proroga si rende necessaria in quanto il decreto da adottare sulla base di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* alla data del 31 dicembre 2016, con la conseguenza che, in tal caso, verrebbe meno dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito informatico presso l'Osservatorio.

Comma 5. Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, al pagamento di un contributo annuo per l'iscrizione al relativo Albo nazionale. Detta iscrizione costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

Il pagamento di tale contributo deve essere eseguito, in base al disposto del medesimo articolo 63, comma 4, della legge n. 298 del 1974, nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2014, n. 134, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

b) al comma 1-*bis*, le parole: "15 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2018".

5-*ter*. Dall'attuazione del comma 5-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.12

Santini

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: "per gli anni 2015 e 2016" e: "nel 2015 e 2016" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per gli anni 2017, 2018 e 2019 " e: "nel 2017, 2018 e 2019"».

9.14 (testo 5)

Tarquinio, Bruni, Perrone, D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 615, legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle seguenti previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nell'ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunioni di imprese al fine del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza."».

9.20

Lanzillotta, Cociancich

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».